

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

(Approvato con delibera di C.C. la n° _____ del _____)

TITOLO I

DELLE ATTIVITA' VIETATE

CAPO I

Suolo e spazio pubblico

Art. 1

Occupazioni in genere

- 1. E' vietato occupare, anche temporaneamente e con qualsiasi oggetto, il suolo pubblico o soggetto a pubblico transito nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, senza una speciale autorizzazione dell'Autorità municipale.**
- 2. Non rientrano nel divieto le occupazioni:**
 - delle vetture pubbliche e private nelle aree di sosta stabilite;**
 - dei carri e carretti nelle strade e nelle piazze per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico;**
 - delle scale e sgabelli dei negozi per la pulizia delle vetrine fino alle ore 09.30**

Art. 2

Gettito di rifiuti

- 1. E' vietato deporre, abbandonare o lasciar cadere sul suolo pubblico e su aree e spazi privati visibili al pubblico immondizie, rifiuti e qualsiasi altra materia solida o liquida. Nella proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa che, a giudizio insindacabile dell'autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro dell'abitato.**

Art. 3

Scarichi pubblici

- 1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere né conferiti nei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ma dovranno essere trasportati presso discarica a ciò espressamente autorizzata.**
- 2. Dell'inosservanza di tale disposizione sono responsabili il trasportatore e colui per conto del quale lo scarico è effettuato ai sensi del D.Lgs. 22/97.**

Art. 4

Distribuzione di manifesti

- 1. Sono vietati nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti senza la preventiva autorizzazione dell'autorità locale di Pubblica Sicurezza di cui all'art. 113, in relazione agli artt. 220 e 221 e successive modificazioni del Testo unico 18/06/1931 n° 773.**
- 2. Dell'inosservanza di questo divieto rispondono tanto la persona che effettua il getto quanto quella nel cui interesse viene fatto.**

Art. 5

Battitura di tappeti e di altri oggetti

E' vietato scuotere, battere o spazzolare tappeti, panni o simili prima del sorgere del sole e dopo le ore 08.00. Nel detto periodo la battitura o la spazzolatura è consentita soltanto:

- nei terrazzi delle abitazioni, entro il recinto del parapetto, nei cortili interni dei caseggiati, od anche nei giardini, distacchi e cortili aperti;**
- dalle finestre che prospettano sulla strada pubblica e fra più strade, su quelle di minore importanza quando le abitazioni non offrano le possibilità previste nella lettera precedente.**

Art. 6

Giochi sul suolo pubblico

E' vietato qualunque gioco sul suolo pubblico. L'Amministrazione comunale determinerà le località dove i vari giochi potranno essere consentiti.

Art. 7

Transito sul suolo pubblico

E' vietato transitare con veicoli di qualsiasi genere, sia a trazione meccanica che animale o a mano, sui marciapiedi e su qualsiasi altro spazio escluso anche temporaneamente dal traffico dei veicoli.

Art. 8

Esposizione o vendita

- 1. E' vietato esporre fuori delle botteghe e dalle abitazioni, bestie macellate, interiora od altre parti di animali e, in genere, oggetti atti ad offendere il pubblico decoro o ad insudiciare i passanti ed il suolo pubblico.**

2. E' vietato inoltre vendere merci e derrate alla vista del pubblico sulla soglia di esercizi e magazzini, ancorchè non si verifichi occupazione di suolo stradale.

Art. 9

Esercizio di mestieri e lavori sul suolo pubblico

1. E' vietato esercitare mestieri o eseguire lavori sul suolo pubblico.
2. In particolare è vietato tosare, ferrare, strigliare animali, spaccare legna, tagliare o mondare cereali o di lavare e pulire veicoli, lavare botti e tini, finimenti, preparare conserve e svolgere qualsiasi attività atta a turbare comunque il normale traffico cittadino.

Art. 10

Circolazione, allevamento o vendita di animali

1. E' vietato far circolare nell'interno dell'abitato, senza speciale permesso dell'autorità comunale, animali di qualsiasi specie non attaccati ai veicoli e di lasciar vagare, anche se custoditi, galline, oche, anitre ed altri animali da cortile, ovini, suini, bovini ed equini.
2. E' vietato inoltre nell'interno dell'abitato l'allevamento e la tenuta di detti animali ancorchè chiusi o recintati in appositi pollai o gabbie o conigliere.
3. E' vietato del pari esporre in vendita animali di qualsiasi specie fuori dei luoghi a ciò espressamente destinati dal Comune.
4. Ogni deroga ai suddetti divieti deve essere autorizzata espressamente dall'autorità comunale.

Art. 11

Panni stesi all'aperto

E' vietato esporre o stendere all'aperto, entro l'abitato, biancheria, tappeti, tessuti e qualunque altro oggetto e di sciorinare biancheria od altri oggetti simili lungo le pubbliche vie, sui passaggi e nei giardini pubblici.

Art. 12

Fontane pubbliche

1. E' vietato bagnarsi nelle pubbliche fontane. E' vietato altresì attingervi acqua con qualsiasi mezzo ingombrante come botti, tini, barili e simili.
2. E' vietato altresì gettare oggetti o lavare biancheria nelle fontane pubbliche fatta eccezione per i pubblici lavatoi

CAPO II

Ordine e quiete pubblica

(Si veda anche il Piano comunale di zonizzazione acustica “Regolamento del rumore”)

Art. 13

Feste, cortei, trattenimenti

E' vietato allestire all'aperto in luoghi pubblici o in vista di essi feste, cortei, riunioni, trattenimenti, giochi e spettacoli senza la preventiva autorizzazione di Pubblica Sicurezza in relazione alle esigenze della circolazione, della quiete, del decoro o della morale.

Art. 14

Grida e schiamazzi

- 1. E' vietato emettere grida, schiamazzi sia di giorno che di notte nelle piazze e vie pubbliche, nei mercati e in altri luoghi pubblici, anche per la vendita di merci o di giornali, di cui potranno annunciarsi i soli titoli a voce moderata.**
 - 2. E' altresì vietato nelle case di civile abitazione e nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche:**
 - produrre rumori, suoni, grida che possano recare disturbo ai vicini;**
 - tenere cani che abbaiano con frequenza, specialmente di notte, e altri animali molesti;**
 - l'uso di strumenti musicali o di riproduzione musicale nonché di altri strumenti sia di trasmissione che di amplificazione dei suoni o delle voci anche a scopo pubblicitario.**
- Dalle ore 23.00 alle ore 08.00 i suoni non dovranno essere percepibili dalle abitazioni vicine.**

Art. 15

Attività rumorose o moleste

- 1. E' vietato esercitare arti, mestieri, professioni o attività industriali o di altro genere rumorose o comunque moleste.**
- 2. Sono ritenute rumorose o moleste quelle attività dall'esercizio delle quali per l'azionamento di macchine o per l'uso di strumenti manuali o per l'emissione di vapori, di odori nauseanti o di vibrazioni deriva, continuamente o periodicamente, a coloro che abitano locali soprastanti, sottostanti o comunque in prossimità di quelli nei quali l'attività viene esercitata, una turbativa eccedente la normale tollerabilità.**
- 3. E' altresì vietato nelle pubbliche vie e piazze:**
 - ogni giuoco di palle, bocce etc.;**
 - lanciare sassi, frutta od altri oggetti, anche senza intenzione di offendere;**
 - innalzare palloni, aquiloni etc.**

Art. 16

Suono delle campane

Il suono delle campane è vietato dalle ore 23.00 alle ore 06.00. E' fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni religiose e per le ricorrenze consuetudinarie.

CAPO III

Tutela dei monumenti, dei pubblici e privati edifici, dei parchi e dei giardini pubblici.

Art. 17

Tutela di monumenti ed edifici

E' vietato deturpare, danneggiare, imbrattare comunque, anche con manifesti affissi in periodo di propaganda elettorale, i monumenti, le Chiese, gli edifici pubblici e privati riconosciuti di pubblico interesse artistico od archeologico, le mura, i resti archeologici, i parapetti e recinti relativi, le fontane, i sedili, i fanali, le cancellate, le inferriate e qualunque manufatto ad essi pertinente.

Art. 18

Zone archeologiche

- 1. E' vietato introdursi, passeggiare o intrattenersi nelle zone archeologiche o nei resti degli antichi monumenti ed edifici nel periodo decorrente dalla mezz'ora successiva al calar del sole alla mezz'ora anteriore alla levata di esse.**
- 2. E' vietato del pari a chiunque visiti dette zone o monumenti accedervi in punti e luoghi diversi da quelli resi praticabili.**

Art. 19

Tutela dei parchi e giardini pubblici

Nei viali, nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:

- affiggere oggetti, piantare chiodi, scagliare contro pietre, bastoni o danneggiare i rami degli alberi, delle piante e delle siepi, le foglie e i fiori, strappare e tagliare l'erba;**
- stendere qualunque oggetto sulle piante e sulle aiuole;**
- arrampicarsi sugli alberi e sui fanali o scuoterli;**
- lordare o danneggiare i sedili, le barriere, i termini, le strisce e qualunque altra installazione;**
- cagionare impedimenti o far deviare il corso dell'acqua dei fossati, gettare qualunque materia o lordura e farvi bagnare animali;**
- introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali e nelle zone attrezzate a parco giochi, anche i cani pur se tenuti al guinzaglio;**
- sdraiarsi sulle aiuole, sui siti erbosi e sulle panchine**

CAPO IV

Decenza e morale

Art. 20

Bagni pubblici

E' vietato svestirsi e bagnarsi in vista del pubblico e circolare in costume da bagno fuori dagli stabilimenti e delle zone a ciò destinate.

Art. 21

Atti contrari alla decenza e alla morale

- 1. E' vietato proferire in pubblico o in luoghi aperti al pubblico bestemmie o frasi offensive per il rispetto e la pietà altrui, abbandonarsi al turpiloquio o ad atti comunque offensivi della decenza e della morale.**
- 2. E' vietato inoltre allontanarsi dai camerini, dalle latrine e dagli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine.**

CAPO V

Tutela della incolumità pubblica

Art. 22

Divieto di esercitare industrie pericolose

- 1. E' vietato attivare, senza le necessarie autorizzazioni e cautele, industrie comunque pericolose o soggette a speciali adempimenti.**
- 2. E' vietato del pari eseguire depositi, trasporti e lavorazioni di sostanze esplosive, di materie infiammabili, di combustibili solidi, liquidi ed aeriformi senza gli adempimenti e le modalità previste dalle leggi vigenti.**

Art. 23

Accensione fuochi

- 1. E' vietato accendere fuochi di qualsiasi genere, anche in luoghi privati, se non siano forniti di apposita ed idonea canna fumaria.**
- 2. L'accensione all'aperto di fuochi semplici o di artifici pirotecnici potrà essere consentita di volta in volta dall'Amministrazione comunale in speciali circostanze.**

Art. 24

Lancio di pietre o di altri oggetti

- 1. E' vietato lanciare pietre o altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone, animali e cose sia a mano che con qualsiasi strumento.**
- 2. E' del pari vietato lasciar cadere sul suolo pubblico o aperto al pubblico nonché in altri luoghi di transito pubblico o privato, oggetti atti ad offendere.**

Art. 25

Oggetti mobili sulle finestre e sui balconi

E' vietato tenere sui davanzali delle finestre, sui parapetti dei balconi, sui cornicioni e su altre sporgenze prospicienti strade, piazze, cortili ed altri spazi di transito, vasi di fiori ed altri oggetti mobili non convenientemente assicurati.

Art. 26

Animali pericolosi

- 1. E' vietato far circolare nell'abitato animali di prima doma e animali non domestici ancorchè impiegati in giochi, rappresentazioni, esposizioni e simili.**
- 2. In ottemperanza alle disposizioni di legge in materia è fatto obbligo per tutto il circondario comunale la lotta ad insetti nocivi per l'uomo e per gli animali, con particolare riferimento alla processionaria del pino e alla zanzara.**

Art. 27

Esche velenose e trappole

- 1. E' vietato confezionare e disseminare sul territorio comunale. ad eccezione delle campagne di disinfestazione operate dagli organi competenti, bocconi od esche contenete sostanze velenose o anche solo potenzialmente nocive all'uomo e agli organismi degli animali.**
- 2. E' vietata altresì la predisposizione di trappole che possano costituire pericolo o nocumento per l'uomo e gli animali domestici.**

Art. 28

Caduta strobili (pigne)

E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di terreni ove insistano piante di pino domestico o marittimo aventi aggetto sulla pubblica via o su private abitazioni, rimuovere annualmente gli strobili (pigne) onde prevenire danni a cose, animali e persone.

CAPO VI

Uso dei mezzi collettivi di trasporto

Art. 29

Nettezza dei mezzi pubblici di trasporto

E' vietato insudiciare in qualsiasi modo le vetture pubbliche da piazza e qualunque altro veicolo adibito al trasporto collettivo di persone.

Art. 30

Uso delle vetture di trasporto pubblico

- 1. Chiunque viaggia sui mezzi pubblici di trasporto urbani è tenuto a mostrare il documento di viaggio al personale di servizio (vedi anche art. 10 L.R. Lazio n° 52/82, come sostituito dall'art. 15 L.R. Lazio n° 1/91).**
- 2. Nelle vetture è fatto obbligo al viaggiatore che rimanga in piedi di sorreggersi alle apposite maniglie, mancorrenti ed altri possibili appoggi.**
- 3. Nelle vetture è vietato:**
 - salire quando esse siano dichiarate complete e salire o scendere quando sono in moto;**
 - salire o scendere da parte diversa da quella destinata;**
 - conversare con il personale addetto alla vettura;**
 - trattenersi sui predellini, aggrapparsi alle parti esterne ed ingombrare gli ingressi ed i passaggi;**
 - fumare nell'interno e sulle piattaforme delle vetture motrici;**
 - portarvi armi cariche od oggetti che per natura, forma o volume possano riuscire molesti o pericolosi, fatta eccezione per le vetture a ciò destinate;**
 - salirvi in stato di ubriachezza o sudici, vestiti in modo indecente o affetti da malattie contagiose;**
 - cantare, suonare, schiamazzare o disturbare in altro modo;**
 - portarvi cani di grossa taglia o di indole mordace;**
 - portare fardelli contenenti stracci o altri oggetti sudici;**
 - distribuire oggetti o stampe a scopo di pubblicità;**
 - esercitarvi qualsiasi commercio;**
 - vendere oggetti anche a scopo di beneficenza senza autorizzazione**

TITOLO II

ATTIVITA' SUBORDINATE A CONDIZIONI

CAPO I

**Concessioni, autorizzazioni
(licenze, permessi)**

Art. 31

Occupazione fissa e precaria di aree e spazi pubblici

(Si veda in proposito il Regolamento di occupazione di suolo pubblico)

Art. 32

Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

- 1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.**
- 2. A questo scopo dovranno sempre venir presentati in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso. L'Autorità comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento al collaudo da parte di un'apposita commissione.**

Art. 33

Collocamento di cartelli e di iscrizioni

- 1. Salve le norme del regolamento edilizio e del Codice della Strada, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro né di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.**
- 2. Il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o la storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'attività comunale.**
- 3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.**
- 4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o comunque in modo tale che armonizzi con il carattere artistico del fabbricato.**
- 5. Sugli edifici aventi importanza monumentale è vietato altresì l'affissione dei manifesti, degli avvisi od in genere di qualunque mezzo di pubblicità.**

Art. 34

Transito e sosta delle carovane di nomadi

- 1. E' fatto divieto alle carovane di nomadi di percorrere le vie interne dell'abitato.**
- 2. La sosta dei nomadi e zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti dall'Autorità comunale. In assenza di questi il Sindaco potrà autorizzare la sosta indicando il luogo in cui è consentita nonché la durata massima.**
- 3. E' vietato comunque il soggiorno di camper sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico non all'uopo attrezzato.**

CAPO II

Esercizio di arti, professioni ed industrie

Art. 35

Esercizi fissi ed ambulanti.

Nessun esercizio, fisso od ambulante, per la produzione, la trasformazione, il deposito o la vendita di qualsiasi merce o sostanza o di qualsiasi manufatto potrà essere attivato o trasferito senza preventiva autorizzazione del Comune, quando non sia di competenza di altra Autorità. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla L. 114/98 e L.R. 33/99.

CAPO III

Disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni

Art. 36

Domande e requisiti soggettivi

- 1. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli precedenti dovranno essere redatte per iscritto e corredate dei seguenti documenti:**
 - Copia documento di identità in caso di persona fisica o copia atto costitutivo società in caso di persona giuridica;**
 - Certificato della esattoria comunale da quale risulti che il richiedente è in regola con il pagamento delle imposte e tasse.**
- 2. I produttori che intendono avvalersi di speciali agevolazioni dovranno produrre un documento dimostrativo della loro qualità di produttori, del luogo in cui avviene la produzione e della entità della stessa.**
- 3. L'autorizzazione non potrà esser concessa o rinnovata a coloro che siano debitori morosi per qualunque tassa o diritto dovuti all'Amministrazione comunale a norma dei regolamenti.**

4. All'atto della presentazione della domanda per ottenere la licenza di esercizio di una attività per la quale è necessaria la concessione o l'autorizzazione del Comune o la vidimazione annuale, dovrà essere corrisposto il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale e dovranno essere versati i diritti per il rilascio.

Art. 37

Limitazioni

1. L'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni o di ingombri non può essere consentita salvo casi di necessità o di esigenze eccezionali, quando l'installazione o l'ingombro possa ostacolare la circolazione o diminuire la visibilità.
2. Le fiere, i mercati ed ogni altra occupazione di suolo stradale con veicoli, baracche, banchi e simili, possono essere di regola consentiti soltanto nelle zone nelle quali non vi sia notevole densità di traffico a condizione che non arrechino ingombro alla circolazione e lascino spazio sufficiente per il transito.
3. Salvo casi di necessità, l'occupazione di marciapiedi o banchine può essere consentita fino al massimo di due terzi della loro larghezza, sempre che rimanga libera una zona sufficiente per la circolazione dei pedoni.

Art. 38

Durata

Le concessioni e le autorizzazioni avranno la durata stabilita di volta in volta nel relativo atto. Le autorizzazioni e le concessioni a durata annuale, in qualunque data rilasciata, si intendono scadute al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 39

Controlli

I funzionari ed Agenti del Comune nell'esercizio delle loro funzioni, hanno libero accesso negli anditi, atri, scale e cortili degli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nelle officine, negli stabilimenti ed in genere nei locali sottoposti dell'Autorità comunale.

Art. 40

Efficacia delle concessioni e autorizzazioni.

1. Tutte le concessioni o autorizzazioni del Comune si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

2. Esse sono strettamente personali alla persona fisica e giuridica cui sono intestate e non possono essere cedute o trasferite ad altri né a titolo oneroso né a titolo gratuito né per atto tra vivi né per successione ereditaria.
3. La vendita ed il trasferimento di un esercizio non abilita il compratore, il successore o il cessionario alla gestione dell'esercizio stesso se non abbia ottenuto una nuova autorizzazione a lui intestata.
4. Qualora il titolare della concessione o autorizzazione intenda avvalersi di un rappresentante dovrà farne speciale istanza, indicandone le ragioni e comunicando le generalità del detto rappresentante. Alla domanda dovranno essere allegati gli stessi documenti richiesti per il titolare ai sensi dell'art. 35. Il rappresentante autorizzato assume gli stessi obblighi del titolare e ne risponde solidalmente con esso.

TITOLO III

Adempimenti obbligatori

CAPO I

Obblighi comuni a tutti i cittadini

Art. 41

Denuncia variazione di famiglia e di abitazione

Le variazioni nella composizione della famiglia, nelle persone dei conviventi o della abitazione debbono essere denunciate all'Ufficio Anagrafico del Comune a cura del capo della famiglia o di chi ne fa le veci. Quando più persone convivono, non legate da rapporti familiari, la denuncia deve essere fatta dal capo della convivenza e in difetto da ogni singolo convivente.

Art. 42

Numerazione civica e abitabilità

Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata e comunque prima che nel fabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per ottenere sia l'indicazione del numero civico e l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso di abitabilità, se si tratta di fabbricato ad uso di abitazione ovvero di agibilità, se si tratta di fabbricato destinato ad altro uso.

Art. 43

Custodia, nettezza e illuminazione degli stabili

1. Ogni proprietario di case od altri immobili urbani è tenuto a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi, degli androni, delle scale e dei cortili.

2. Al proprietario è fatto altresì obbligo di impedire che negli ingressi, nell'androne e nelle scale accedano o si intrattengano persone per mangiare, bere, giocare, dormire, mendicare, chiedere ed offrire servizi, esercitare commercio o industria, compiere qualsiasi atto molesto o contrario alla nettezza o al decoro.

Art. 44

Riparazione dei pavimenti nei portici e marciapiedi

Verificandosi guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti nei portici o nei marciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui quali esistano griglie o aperture lucifere pavimentali, i proprietari o i concessionari dovranno prontamente provvedere alle necessarie riparazioni.

Art. 45

Nettezza del suolo privato

1. Ogni proprietario di strade private o di luoghi aperti od in vista del pubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggio deve provvedere allo sgombero ed alla nettezza dei luoghi stessi.
2. Le aree destinate a giardini e, comunque, tutti i terreni pertinenziali e non ad abitazioni, debbono essere convenientemente sistemati e mantenuti netti da sterpaglia o altra vegetazione infestante. E' fatto altresì obbligo di evitare la formazione di acqua stagnante all'interno di fontane, abbeveratoi e stagni.
3. Nell'ambito del territorio comunale tutti i proprietari o titolari di diritti reali sulle zone arboree o boschive con alberi a medio od alto fusto, sono tenuti a mantenere costantemente pulito il sottobosco e, comunque, tenerlo sgombero da residui o materiali incendiabili, nonché a tenere pulito da detto materiale il tratto lungo i limiti della proprietà per una profondità di metri quattro dal ciglio stradale.

Art. 46

Nettezza del suolo pubblico

Chiunque, caricando o scaricando merci, produce danno ingombro o lordura del suolo pubblico è tenuto alla immediata riparazione e rimozione.

Art. 47

Sgombero della neve e del ghiaccio

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di immobili hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
2. E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità, verificata dalla competente Autorità di vigilanza, e sotto

cautela da prescriversi, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.

3. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi e per il tratto corrispondente, ai titolari, di esercizi, di bar e simili esistenti a piano terreno.
4. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiedi e ghiaccioli pendenti dagli aggetti delle case nello spazio pubblico, i proprietari o conduttori delle case dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

Art. 48

Dell'innaffiamento

Nell'innaffiare i vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di idonei accorgimenti e adottino comunque le occorrenti precauzioni.

Art. 49

Espurgo delle vasche per raccolta liquami (vasche settiche Imhoff e similari)

1. Lo spurgo delle vasche deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite:
 - nel trimestre gennaio / marzo dalle ore 09.00 alle ore 11.00
 - nel trimestre aprile / giugno dalle ore 08.00 alle ore 10.00
 - nel trimestre luglio / settembre dalle ore 08.00 alle ore 10.00
 - nel trimestre ottobre / dicembre dalle ore 09.00 alle ore 11.00
2. Per motivi di igiene gli espurghi possono essere autorizzati anche in orari diversi da quelli su indicati.

CAPO II

Obblighi degli esercenti

Art. 50

Uso dei gabinetti di decenza

I titolari di esercizi pubblici sono tenuti a consentire l'uso gratuito a chiunque ne faccia richiesta sebbene non faccia parte dell'abituale clientela.

Art. 51

Obblighi particolari dei venditori itineranti

- 1. Gli esercenti di mestieri o commerci ambulanti debbono osservare le seguenti particolari prescrizioni, oltre quelle generali stabilite per tutte le industrie, arti, professioni o commerci:**
 - **Tenere esposta in modo ben visibile la licenza rilasciata dall’Autorità comunale;**
 - **Non esercitare attività in località vietate dall’Autorità comunale o nei punti in cui viene temporaneamente impedito per ragioni di transito o di pubblica sicurezza dagli Agenti del comune o dalla forza pubblica;**
 - **non sostare, neppure momentaneamente, presso gli ingressi degli alberghi, dei ristoranti, dei musei e monumenti e in vicinanza dei locali ove si esercita lo stesso mestiere o dove si vendono gli stessi generi;**
 - **tenere decentemente coperta la merce nelle località in cui ne sia vietata la vendita, quando debbono essere necessariamente attraversate;**
 - **non esercitare la vendita con mezzi o veicoli di natura diversa da quella autorizzata.**
- 2. Senza speciale permesso è altresì vietato intrattenersi sia all’interno che nelle adiacenze degli uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.**

Art. 53

Vendita generi stagionali

- 1. I rivenditori di angurie, meloni ed altri generi stagionali che vengono normalmente consumati sul posto debbono curare che il suolo circostante a quello occupato sia costantemente pulito.**
- 2. Essi sono tenuti ad avere a disposizione apposita cassetta nelle vicinanze del luogo di vendita per raccogliere i rifiuti e a curarne l’asportazione.**

TITOLO IV

Delle sanzioni

CAPO I

Sanzioni amministrative e procedimento

Art. 54

Sanzioni e procedimento

Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento, nell'ambito della autonomia normativa conferita ai comuni, sono punite con la sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 salve diverse o maggiori pene previste dal Codice Penale o da altre leggi e regolamenti generali e speciali che risultino violate dall'atto contravvenzionale.

Art. 55

Applicazione delle disposizioni generali

- 1. Nessuno può essere punito con una sanzione amministrativa se non in forza di una norma regolamentare divenuta esecutiva prima della commessa violazione.**
- 2. Le norme contenute nel regolamento si applicano solo nei casi e nei tempi in esse considerati.**
- 3. Alle violazioni del presente regolamento si applicano le disposizioni generali della L. 689/1981 e successive modifiche, integrate dalle norme del regolamento stesso.**
- 4. In caso di contrasto tra disposizioni di legge generale e speciale, riguardanti l'applicazione di sanzioni amministrative e disposizioni del presente regolamento, queste ultime sono da ritenersi ad ogni effetto disapplicate.**

Art. 56

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1. Salva diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento è determinata nel pagamento di una somma da € 25.00 (venticinque/00) ad € 500.00 (cinquecento/00).**
- 2. La predetta sanzione potrà essere prevista in misura diversa nei diversi atti normativi comunali (ordinanze ed altri regolamenti) e graduata nelle diverse fattispecie in relazione alla loro gravità.**
- 3. Qualora la sanzione edittale non sia prevista dagli atti normativi di cui al comma precedente, le violazioni si intendono sanzionate mediante pagamento di una somma da € 25.00 (venticinque/00) ad € 250.00 (duecentocinquanta/00).**

Art. 57

Cause di non punibilità e di esclusione della responsabilità

- 1. Per le violazioni alle norme del regolamento, ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.**
- 2. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la maggiore età o non aveva, in base ai criteri di cui agli artt. 85 e segg. del codice penale, la capacità di intendere e volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato.**
- 3. Nei casi previsti dal comma precedente, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza del minore e dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.**
- 4. Non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.**
- 5. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.**

Art. 58

Concorso e solidarietà

- 1. Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo diversa disposizione.**
- 2. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare del diritto reale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, fatta salva la prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.**
- 3. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, da un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni e incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.**
- 4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.**

Art. 59

Non trasmissibilità dell'obbligazione

- 1. L'obbligazione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.**
- 2. La norma di cui al primo comma non si applica alle sanzioni amministrative accessorie eventualmente previste.**

Art. 60

Atti di accertamento

Gli addetti degli organi cui spetta il controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento possono, per l'accertamento delle violazioni, nei limiti e nelle forme previste dalla vigente normativa, assumere informazioni, procedere ad accessi, ispezioni e verifiche di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilevi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra operazione tecnica.

Art. 61

Contestazione e notificazione

- 1. La violazione di una disposizione del presente regolamento è accertata mediante verbale di accertamento.**
- 2. In caso di contestazione immediata il verbale è sottoscritto per ricevuta dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione. Nel caso di rifiuto a sottoscrivere il verbale o a riceverne copia ne viene data menzione in calce al verbale stesso. Se non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale deve essere notificato ai responsabili con le modalità previste dalle leggi vigenti, entro il termine di novanta giorni dall'accertamento per i residenti nel territorio della Repubblica ed entro trecentosessanta giorni a quelli residenti all'estero.**
- 3. In calce al verbale di accertamento sono indicati in modo chiaro ed univoco l'importo e le modalità del pagamento in misura ridotta, ove ammesso. E' inoltre indicata l'Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi con le modalità di cui all'art. 65 del presente regolamento.**

Art. 62

Pagamento in misura ridotta

1. E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di accertamento e notifica, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del verbale di contestazione.
2. Il pagamento effettuato da uno dei soggetti responsabili in solido ha effetto liberatorio per tutti gli obbligati, estinguendo l'obbligazione.
3. Il pagamento effettuato in misura inferiore a quanto previsto dal comma 1, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione. In questo caso la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione.
4. Quando dal fatto non consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria estingue l'obbligazione derivante dal procedimento sanzionatorio, precludendone l'ulteriore corso e venendo meno la materia del contendere anche qualora siano stati presentati scritti difensivi ai sensi dell'art. 65.

Art. 63

Destinazione dei proventi

I proventi delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni al presente regolamento sono introitati dal Comune.

Art. 64

Sanzioni amministrative accessorie

1. Le sanzioni amministrative accessorie sono:
 - obbligo di ripristino dello stato dei luoghi;
 - obbligo di rimozione di opere abusive;
 - obbligo di sospendere una determinata attività
2. Nell'ipotesi in cui le norme dei regolamenti comunali dispongano che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica comunque di diritto.
3. Qualora la violazione di una norma dei regolamenti comunali comporti un'alterazione dello stato dei luoghi si applica la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle eventuali opere abusive. In tal caso l'accertatore diffida, mediante intimazione apposta nel verbale di contestazione, al ripristino dello stato dei luoghi con la rimozione delle opere abusive, assegnando al responsabile un termine proporzionato all'entità dell'opera di eliminazione del danno prodotto.
4. Qualora il trasgressore e gli obbligati in solido non adempiano alla diffida di cui al comma precedente, il ripristino è eseguito d'ufficio dal Comune, anche mediante incarico a ditte specializzate e i relativi oneri sono posti a carico del trasgressore e degli obbligati in solido con l'ordinanza ingiunzione nel caso non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ovvero con apposito decreto ingiuntivo.

Art. 65

Opposizione ai verbali di contestazione

- 1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, gli interessati, in qualità di trasgressore o di obbligato in solido e qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso, in esenzione di bollo, al Sindaco del Comune di Manziana. Con il ricorso possono essere presentati documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Il ricorso può essere sottoscritto a pena di nullità.**
- 2. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Manziana, ovvero inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno. In quest'ultimo caso il ricorso si intende presentato il giorno di spedizione della raccomandata.**

Art. 66

Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

- 1. Gli interessati qualora si trovassero in condizioni disagiate documentabili, possono richiedere, in fase di opposizione, il pagamento rateale della sanzione.**
- 2. Gli interessati, indipendentemente dalla presentazione dei ricorsi, possono, comunque entro il termine di trenta giorni dalla data della notificazione del verbale di contestazione, inoltrare al Sindaco istanza di rateazione della sanzione indicata sul verbale, indicando i motivi economici a sostegno della richiesta, che dovranno essere comunque provati. In tal caso la sanzione non potrà essere aumentata.**
- 3. Il soggetto competente a decidere sul ricorso può disporre che la sanzione venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere di importo inferiore a Euro 15,49 (quindici/49).**
- 4. Il pagamento rateale può essere richiesto anche per la sanzione applicata con l'ordinanza ingiunzione, con istanza presentata al Sindaco improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza medesima.**

- 5. In ogni momento il debito residuo può comunque essere estinto mediante un unico pagamento.**
- 6. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento anche di una sola rata, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, senza bisogno di ulteriore avviso.**

Art. 67

Rapporto all'Autorità competente

Fatte salve le ipotesi di cui all'art. 24 della Legge 24.11.1981 n. 689 (connessione obbiettiva con un reato), qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta, l'ufficio, il comando o l'ente da cui dipende il verbalizzante trasmette, celermente e comunque entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per il pagamento, al Sindaco:

- l'originale del processo verbale;**
- la prova delle avvenute contestazioni o notificazioni;**
- le proprie osservazioni in ordine agli scritti difensivi eventualmente presentati.**

Art. 68

Ordinanza ingiunzione

- 1. Nel caso di ricorso, ovvero nel caso in cui il pagamento in misura ridotta non sia consentito, il soggetto competente, sentiti gli interessati ove questi ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti nell'opposizione, entro 90 giorni dalla proposizione del ricorso ovvero entro 60 giorni dalla notifica del verbale per il quale non è previsto il pagamento in misura ridotta, qualora ritenga fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per ogni singola violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese di accertamento e notifica, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente.**

2. Nel caso in cui il soggetto competente non ritenga fondato l'accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
3. Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il soggetto competente ad irrogare la sanzione esaminato il rapporto di cui all'art. 67 del presente regolamento, emette, entro 360 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, il provvedimento con il quale ingiunge il pagamento ovvero ordina l'archiviazione degli atti.
4. Nella determinazione della somma dovuta per ogni singola violazione il soggetto competente deve aver riguardo della gravità della violazione, dell'opera svolta dal trasgressore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, della personalità dello stesso, delle sue condizioni economiche e della reiterazione delle violazioni.
5. Con l'ordinanza ingiuntiva relativa alla sanzione principale sono applicate le sanzioni accessorie previste. Qualora per l'esecuzione di una sanzione amministrativa accessoria non pecuniaria sia necessario un atto di un Ente diverso dall'Amministrazione Comunale, quest'ultima trasmette l'ordinanza ingiunzione divenuta esecutiva a tale ente, che provvede all'esecuzione della sanzione stessa e ne dà comunicazione all'Autorità che ha irrogato la sanzione.
6. Il soggetto competente ad adottare i provvedimenti di cui al presente articolo, nonché le determinazioni di cui all'art. 66, è individuato con provvedimento del Sindaco.

Art. 69

Opposizione all'Ordinanza ingiunzione

1. Avverso l'ordinanza ingiunzione gli interessati possono proporre opposizione presso il Giudice di Pace di Bracciano entro 30 giorni dalla notifica della stessa mediante deposito in cancelleria. Il giudizio di opposizione è regolato dalla Legge 24.11.81 n 689 e dal D.lgs. 30.12.1999 n.507 e successive modifiche.
2. L'opposizione di cui al comma 1° si propone al Tribunale Ordinario mediante deposito nella cancelleria del Tribunale Ordinario di Civitavecchia, quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
 - igiene degli alimenti e delle bevande;
 - tributaria.
3. L'opposizione si propone altresì davanti al Tribunale ordinario quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Art. 70

Riscossione coatta

- 1. Decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento dall'ordinanza ingiunzione, si procede alla riscossione delle somme dovute in base alla norme previste per la riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie.**
- 2. In caso di ritardo del pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta esigibile. Nel caso di concessione del pagamento rateale previsto dall'art. 66, il ritardo si calcola dalla scadenza della prima rata non pagata.**

Art. 71

Aggiornamento degli importi delle sanzioni

- 1. La Giunta, con proprio provvedimento, può provvedere alla rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento nel rispetto del limite minimo e massimo previsti dall'art. 56 c°1.**
- 2. Per evitare che fenomeni inflazionistici possano ridurre il valore afflittivo delle sanzioni amministrative pecuniarie la Giunta può, altresì, provvedere all'aggiornamento generale della misura delle sanzioni amministrative pecuniarie. Tale aggiornamento potrà avvenire ogni due anni ed in misura non superiore alla media nazionale della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati verificatosi nel periodo di riferimento.**

Art. 72

Ordinanze sindacali e dei responsabili dei servizi

- 1. Ove non diversamente previsto da specifica norma legislativa o regolamentare, quanto indicato nel presente regolamento per la violazione alle norme dei regolamenti comunali, per quanto previsto dall'art. 118 della Costituzione, trova applicazione anche per quanto riguarda le violazioni e le conseguenti sanzioni alle ordinanze sindacali e alle ordinanze dei responsabili dei servizi.**
- 2. La determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria dovrà comunque essere individuata nei limiti dell'art. 66 del presente regolamento.**

Art. 73

Norme transitorie e finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento dell'intervenuta esecutività della relativa deliberazione.**
- 2. Sono abrogate tutte le norme relative a sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie non compatibili con le disposizioni del presente regolamento contenuti in atti regolamentari del Comune.**
- 3. A seguito dell'abrogazione del R.D. 03.03.34 n. 383 Testo Unico Legge Comunale e Provinciale, intervenuta con il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.leg.vo 18.08.2000 n. 267, non sono più applicabili le ordinanze sindacali di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali.**
- 4. Entro un anno all'entrata in vigore del presente regolamento saranno adottate dal soggetto competente le determinazioni di cui all'art. 68 relative ai ricorsi e ai rapporti pervenuti anteriormente all'abrogazione del R.D., 03.03.34 n. 383 testo Unico Legge Comunale e Provinciale, intervenuta con l'entrata in vigore del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Leg.vo n. 267. In caso di ingiunzione la sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata con riferimento alle norme vigenti al momento dell'accertamento.**